

Decreto del Ministro dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
n. 107 del *16 marzo 2023*

Regole applicative

2023

IL GSE

GARANTISCE LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL NOSTRO PAESE.
PROMUOVE LE FONTI RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA.

INDICE

1. PREMESSA, NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI	4
1.1. <i>Premessa</i>	4
1.2. <i>Normativa di riferimento</i>	4
1.3. <i>Definizioni</i>	5
2. OBBLIGHI DI UTILIZZO DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEI TRASPORTI	8
2.1. <i>Quantità annue di fonti rinnovabili da immettere in consumo</i>	8
2.2. <i>Introduzione di tetti di utilizzo per alcune categorie di biocarburanti</i>	11
3. ADEMPIMENTI A CURA DEI SOGGETTI OBBLIGATI	13
3.1. <i>Adempimenti preliminari</i>	13
3.2. <i>Presentazione autodichiarazioni "Decreto 16 marzo 2023"</i>	13
4. CERTIFICATI DI IMMISSIONE IN CONSUMO (CIC)	15
4.1. <i>Determinazione degli oneri annuali</i>	15
4.2. <i>Emissione dei Certificati di Immissione in Consumo</i>	16
4.3. <i>Previsioni transitorie</i>	18
4.4. <i>Scambio e gestione dei Certificati di Immissione in Consumo</i>	19
5. VERIFICA DELL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO	21
5.1. <i>Assolvimento e verifica dell'obbligo</i>	21
5.2. <i>Gestione meccanismo dell'accollo</i>	22
6. RESPONSABILITÀ, VERIFICHE E SANZIONI	24
6.1. <i>Responsabilità per le dichiarazioni rese dagli operatori</i>	24
6.2. <i>Verifiche del Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti</i>	24
6.3. <i>Sanzioni</i>	24
ALLEGATI	26
ALLEGATO 1 - SCADENZE	26
ALLEGATO 2 - SPECIFICHE CONVENZIONALI DI CARBURANTI, VETTORI ENERGETICI RINNOVABILI DI ORIGINE BIOLOGICA, RFNBO E RCF	26
ALLEGATO 3 - DENOMINATORI	26
<i>Allegato 3a: calcolo del fattore DEN in caso di adesione al meccanismo di incentivazione del biometano</i>	26
<i>Allegato 3b: calcolo del fattore DEN in caso di non adesione al meccanismo di incentivazione del biometano</i>	26
<i>Allegato 3c: calcolo del fattore DENB applicabile agli operatori che immettono in consumo benzina</i>	26
<i>Allegato 3d: calcolo del fattore DENM in caso di adesione al meccanismo di incentivazione del biometano</i>	26
<i>Allegato 3e: calcolo del fattore DENM in caso di non adesione al meccanismo di incentivazione del biometano</i>	26
ALLEGATO 4 - OBBLIGHI IN GCAL	26

<i>Allegato 4a: Obbligo tradizionale in GCAL</i>	26
<i>Allegato 4b: Obbligo biobenzina in Gcal</i>	26
<i>Allegato 4c: Obbligo purezza in Gcal</i>	26
<i>Allegato 4d: Obbligo avanzato in Gcal</i>	26
ALLEGATO 5 - OBBLIGHI IN CIC	26
<i>Allegato 5a: Obbligo tradizionale in CIC</i>	26
<i>Allegato 5b: Obbligo biobenzina in CIC</i>	26
<i>Allegato 5c: Obbligo purezza in CIC</i>	26
<i>Allegato 5d: Obbligo avanzato in CIC in caso di adesione al meccanismo di incentivazione del biometano</i>	26
<i>Allegato 5e: Obbligo avanzato in CIC in caso di non adesione al meccanismo di incentivazione del biometano</i>	26
ALLEGATO 6 - VERIFICA DEI CAP (GCAL)	26
<i>Allegato 6a: calcolo del cap per biocarburanti da materie food/feed</i>	26
<i>Allegato 6b: calcolo del cap per biocarburanti da materie double counting</i>	26
<i>Allegato 6c: calcolo del cap per biocarburanti da materie ad alto rischio ILUC</i>	26
ALLEGATO 7 - TIPOLOGIE DI CIC	26
ALLEGATO 8 - ELENCO DOCUMENTI	26
<i>Allegato 8a: Modello autodichiarazione sul regime transitorio (ex DM 10 ottobre 2014)</i>	26
<i>Allegato 8b: Modello autodichiarazione sul regime normale (ex DM 16 marzo 2023)</i>	26

1. PREMESSA, NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI

1.1. Premessa

Le presenti regole applicative disciplinano la gestione dei meccanismi previsti dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 107 del 16 marzo 2023 (di seguito Decreto), che introduce dall'anno di immissione in consumo 2023 le nuove condizioni, i nuovi criteri e le nuove modalità di attuazione dell'obbligo di utilizzo di energia da fonti rinnovabili nei trasporti, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, e determina dal 2023 la quota minima di cui al comma 139 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la sua ripartizione in quote differenziate tra diverse tipologie di biocarburanti, compresi quelli avanzati, vettori energetici rinnovabili di origine biologica, RFNBO e RCF.

Le regole applicative forniscono le informazioni necessarie per un corretto adempimento a quanto previsto dal Decreto, e, in via generale, dal quadro normativo e regolatorio vigente in materia dell'obbligo di utilizzo di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

1.2. Normativa di riferimento

- *Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;*
- *Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e ss. mm. e ii. "Disposizioni in materia di biocarburanti e loro sostenibilità ambientale";*
- *Decreto MiSE 10 ottobre 2014 "Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati";*
- *Decreto MiSE 24 dicembre 2014 "Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";*
- *Decreto MiSE 20 gennaio 2015 "Sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi del comma 2, dell'articolo 30-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116";*
- *Decreto Legislativo 21 marzo 2017, n. 51 "Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*
- *Decreto MiSE 2 marzo 2018 "Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti";*
- *Decreto MATTM 14 novembre 2019 "Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi"*

- *Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*
- *Decreto MASE 15 settembre 2022 "Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR";*
- *Decreto MASE n. 107 del 16 marzo 2023, recante: «Condizioni, criteri e modalità di attuazione dell'obbligo di utilizzo di energia da fonti rinnovabili nei trasporti tra diverse tipologie di biocarburanti, compresi quelli avanzati, i vettori energetici rinnovabili di origine biologica, RFNBO e RCF»*

1.3. Definizioni

- **Accollo:** accordo con cui un Soggetto Obligato detto "accollante" assume tutti gli obblighi o parte di quelli maturati ai sensi del Decreto, da un altro Soggetto Obligato detto "accollatario". L'accollo è disciplinato dall'art. 1273 del codice civile;
- **applicativo BIOCAR:** applicativo informatico del GSE dedicato alla gestione del sistema di immissione in consumo dei carburanti e dei biocarburanti compresi quelli avanzati, vettori energetici rinnovabili di origine biologica, RFNBO e RCF, ivi incluso delle dichiarazioni sulle emissioni di CO₂;
- **Area Clienti:** portale del GSE dedicato alla registrazione degli operatori e al rilascio delle credenziali riservate per l'accesso agli applicativi informatici;
- **benzina:** quota parte minerale dei prodotti ottenuti a partire da fonti primarie non rinnovabili, conformi alle specifiche tecniche EN 228 e immessi in consumo nel territorio nazionale come carburanti;
- **biocarburanti:** carburanti liquidi ricavati dalla biomassa utilizzati nei trasporti indicati, con le relative specifiche convenzionali, nell'Allegato 1 del Decreto, compresi i biocarburanti avanzati di cui alla successiva lettera;
- **biocarburanti avanzati:** biocarburanti prodotti partire dalle materie prime elencate nell'Allegato 3, parte A del Decreto come precisate dalle Procedure Applicative D.M. 2 marzo 2018;
- **biocarburanti liquidi in purezza:** biocarburanti allo stato liquido immessi in consumo come puri, ovvero non miscelati con fonti fossili. Sono considerati in purezza i biocarburanti la cui concentrazione è pari almeno al 95%;
- **biogas (o biocarburanti gassosi):** carburanti gassosi di cui all'Allegato 1 del Decreto prodotti dalle biomasse;
- **biometano:** combustibile da biomassa di cui all'Allegato 1 del Decreto ottenuto dalla purificazione del biogas in modo da risultare idoneo per l'immissione nella rete del gas naturale così come definita dal D.M. n. 340 del 2022;
- **biometano avanzato:** biometano prodotto a partire dalle materie prime elencate nell'Allegato 3, parte A del Decreto come precisato dalle Procedure Applicative D.M. 2 marzo 2018. È qualificato come biometano avanzato anche il biometano prodotto ai sensi del D.M. 2 marzo 2018 dagli impianti con autorizzazione all'esercizio che riporti in modo esplicito l'indicazione di utilizzo delle biomasse di cui all'Allegato 3, parte A del Decreto, in codigestione con altre materie di origine biologica, queste ultime in percentuale, comunque, non superiore al 30% in peso. In caso di codigestione con altre materie di origine biologica è

considerato biocarburante avanzato il 70% della produzione di biometano. La verifica dei requisiti della materia prima avviene secondo le medesime modalità stabilite dall'articolo 4, comma 6, del D.M. 5 dicembre 2013;

- **carburanti convenzionali di origine biologica:** benzina, gasolio, cherosene, gpl e prodotti uso marina prodotti da biomasse nelle raffinerie e bioraffinerie in fase di cracking catalitico, cracking idrogenante e idrodesolforazione;
- **carburanti da carbonio riciclato (RCF, Recycled Carbon Fuel):** combustibili e carburanti liquidi e gassosi che sono prodotti da:
 - i. flussi di rifiuti liquidi o solidi di origine non rinnovabile che non sono idonei al recupero di materia ai sensi dell'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ovvero
 - ii. gas derivante dal trattamento dei rifiuti e dal gas di scarico di origine non rinnovabile che sono prodotti come conseguenza inevitabile e non intenzionale del processo di produzione negli impianti industriali;
- **carburanti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto (RFNBO, Renewable Fuel of Non-Biological Origin):** carburanti liquidi e gassosi utilizzati nel settore del trasporto, diversi da biocarburanti o biogas, il cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili diverse da biomasse. Nel caso in cui il contenuto energetico sia attribuibile a un mix di fonti rinnovabili e non rinnovabili, agli effetti della presente definizione si considera la sola frazione relativa alle fonti rinnovabili;
- **cherosene (o jet fuel):** quota parte minerale dei prodotti ottenuti a partire da fonti primarie non rinnovabili, conformi alle specifiche tecniche di settore e immessi in consumo nel territorio nazionale come carburanti nel settore aviazione;
- **certificato di sostenibilità:** dichiarazione redatta dagli operatori economici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente le informazioni necessarie a garantire che la partita di biocombustibile sia sostenibile;
- **certificato di Immissione in Consumo (CIC):** certificato che attesta l'immissione in consumo in un determinato anno di un vettore energetico rinnovabile sostenibile per i trasporti;
- **comitato tecnico consultivo sui biocarburanti:** comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 39, comma 11, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e ss.mm.ii.;
- **conto proprietà:** funzionalità dell'applicativo BIOCAR dedicata al monitoraggio degli obblighi di immissione in consumo e delle principali informazioni ad esso correlate;
- **Decreto oneri:** decreto del Ministro dello sviluppo economico, 24 dicembre 2014, recante "Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore Servizi Energetici - GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- **gasolio (o diesel):** quota parte minerale dei prodotti ottenuti a partire da fonti primarie non rinnovabili, conformi alle specifiche tecniche EN 590 e immessi in consumo nel territorio nazionale come carburanti;
- **GPL:** quota parte minerale dei prodotti ottenuti a partire da fonti primarie non rinnovabili, conformi alle specifiche tecniche EN 589 e immessi in consumo nel territorio nazionale come carburanti;

- **metano (o gas naturale):** gas naturale conforme alle specifiche tecniche EN 16723, Parte 1 e 2 e immesso in consumo nel territorio nazionale come carburante sia in forma liquida (NC 2711 1100) sia in forma gassosa (NC 2711 2100);
- **obbligo di immissione:** obbligo di immissione in consumo di vettori energetici rinnovabili di origine biologica, di RFNBO e RCF ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e ss.mm.ii.;
- **obbligo tradizionale:** obbligo di immissione in consumo di vettori energetici rinnovabili di origine biologica, RFNBO e RCF;
- **obbligo biocarburanti avanzati:** obbligo di immissione in consumo di vettori energetici rinnovabili di origine biologica prodotti a partire dalle materie prime di cui in Allegato 3, parte A del Decreto come precisate dalle Procedure Applicative D.M. 2 marzo 2018;
- **obbligo biobenzina:** obbligo di immissione in consumo di biocarburanti miscelati alla benzina immessa in consumo;
- **obbligo purezza:** obbligo di immissione in consumo di biocarburanti liquidi in purezza;
- **operatore economico:** si intende ogni persona fisica o giuridica anche stabilita fuori dal territorio nazionale come definita al comma 3 dell'articolo 2 del D.M. 14 novembre 2019;
- **quantitativo minimo:** la quantità di vettori energetici rinnovabili di origine biologica, RFNBO e RCF, da immettere in consumo in una determinata annualità da parte di ciascun Soggetto Obbligato per assolvere all'obbligo;
- **quota massima di certificati rinviabili:** separatamente per i biocarburanti e per i biocarburanti avanzati, numero massimo di certificati che ciascun Soggetto Obbligato può rinviare esclusivamente all'anno successivo a quello di emissione, solo dopo aver interamente assolto l'obbligo verificato nell'anno stesso di emissione dei certificati. Tale quota è pari ai valori percentuali dell'obbligo, espresso in certificati, oggetto di verifica nell'anno di emissione, che sono riportati nell'Allegato 4 del Decreto. Eventuali certificati eccedenti la quota massima decadono e sono annullati dal sistema;
- **soggetti obbligati:** i soggetti che immettono in consumo benzina, gasolio, metano, per i trasporti stradali e ferroviari;
- **settore trasporti:** include tutte le attività di trasporto indipendentemente dal settore economico in cui si colloca l'attività, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1099/2008 e ss.mm.ii., inclusi la navigazione e l'aviazione internazionale;
- **soglia di sanzionabilità:** quota minima di certificati di cui ciascun Soggetto Obbligato deve disporre ai fini della verifica di cui all'articolo 7, comma 2 del Decreto, per non incorrere nelle sanzioni di cui all'articolo 7 comma 4 del citato Decreto. Tale quota è pari ai valori percentuali dell'obbligo espresso in certificati, oggetto di verifica in un determinato anno separatamente per le diverse quote dell'obbligo negli Allegati 4 e 5 del Decreto;
- **vettori energetici rinnovabili di origine biologica:** i biocarburanti, il biometano e il biogas per i trasporti.

2. OBBLIGHI DI UTILIZZO DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEI TRASPORTI

A partire dall'anno 2023, il Decreto introduce dei nuovi obblighi di utilizzo di vettori da fonti rinnovabili nei trasporti al fine di decarbonizzare tale settore, in linea con le Direttive Europee. In aggiunta agli obiettivi di miscelazione di biocarburanti previsti dalla normativa comunitaria, l'Italia ha disposto un ulteriore obiettivo riguardante l'immissione in consumo di biocarburanti liquidi in purezza al fine di sostituire quanto prima l'impiego di idrocarburi da fonte fossile con dei carburanti alternativi da fonte rinnovabile.


Tali obblighi sono posti in capo ai Soggetti Obbligati, ovvero quegli operatori che immettono in consumo, assolvendone l'accisa, benzina, gasolio e metano (inteso come gas naturale) di origine fossile per i trasporti stradali e ferroviari.

Il Soggetto Obbligato è tenuto a immettere in consumo un quantitativo di vettori energetici rinnovabili nei trasporti calcolato come quota percentuale dei vettori che costituiscono obbligo (si veda il calcolo dei fattori DEN e DEN_M di cui all'Allegato 3).

2.1. Quantità annue di fonti rinnovabili da immettere in consumo

Di seguito un grafico che riporta le percentuali d'obbligo per gli anni dal 2023 al 2030.

Tabella 1: traiettoria degli obblighi



Al 2023, l'obbligo di immissione in consumo di vettori da fonti rinnovabili nei trasporti è pari all'11% del contenuto energetico dei vettori che costituiscono obbligo, tenendo in considerazione i fattori moltiplicativi ad essi applicati (es. biocarburanti soggetti a maggiorazione) e delle percentuali di contabilizzazione di alcune specifiche destinazioni d'uso (es. i carburanti agricoli contabilizzati solo parzialmente per i trasporti stradali).

A titolo esemplificativo:

- **al 2023** l'obbligo di immissione in consumo di vettori da fonti rinnovabili nei trasporti deve essere assolto come segue:
 - il 6,6 % mediante vettori energetici rinnovabili di origine biologica miscelati con i corrispettivi carburanti fossili e/o tramite RFNBO e RCF – obbligo tradizionale;
 - il 3,4 % mediante vettori energetici rinnovabili di origine biologica prodotti da materie prime avanzate, di cui all'Allegato 3, parte A del Decreto, miscelati con i corrispettivi carburanti fossili – obbligo avanzato;
 - l'1 % mediante biocarburanti liquidi immessi in purezza – obbligo purezza.

- **Al 2030**, la percentuale complessiva di vettori da fonti rinnovabili nei trasporti sarà pari al 19,8%, di cui:
 - l'8 % da assolvere mediante vettori energetici rinnovabili di origine biologica miscelati con i corrispettivi carburanti fossili e/o tramite RFNBO e RCF;
 - l'8 % mediante vettori energetici rinnovabili di origine biologica prodotti da materie prime avanzate, di cui all'Allegato 3, parte A del Decreto miscelati con i corrispettivi carburanti fossili;
 - il 3,8% da assolvere mediante biocarburanti liquidi immessi in purezza.

In merito ai vettori che costituiscono la base d'obbligo, si precisa che tale base è definita in una quota percentuale derivante dal rapporto tra le seguenti grandezze in termini di energia:

- a) denominatore: benzina, gasolio, metano e vettori energetici rinnovabili di origine biologica immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario;
- b) numeratore, i seguenti vettori impiegati nel settore trasporti:
 - i. vettori energetici rinnovabili di origine biologica;
 - ii. RFNBO, anche quando utilizzati come prodotti intermedi per la produzione di carburanti convenzionali;
 - iii. RCF.

I carburanti immessi in consumo per uso agricolo e utilizzati per i trasporti stradali sono contabilizzati ai fini del computo del denominatore per una quota pari al **5%** espresso in termini di contenuto energetico del quantitativo totale di tali vettori immessi in consumo per uso agricolo. Tale percentuale è aggiornabile con Decreto Direttoriale della Direzione generale competitività ed efficienza energetica del MASE con efficacia a partire dall'anno di immissione in consumo successivo a quello di emanazione.

I vettori energetici rinnovabili di origine biologica immessi in consumo per uso agricolo e utilizzati per trasporti stradali sono contabilizzati ai fini del computo del denominatore per una quota massima calcolata al precedente capoverso.

Nel caso in cui i vettori energetici rinnovabili di origine biologica immessi in consumo per uso agricolo superassero in termini di contenuto energetico il quantitativo di carburanti per uso agricolo complessivamente contabilizzabili per i trasporti stradali, gli stessi verranno contabilizzati secondo i seguenti criteri di priorità:

1. Biocarburanti liquidi immessi in purezza;
2. Biocarburanti liquidi assimilati alla purezza:


3. Biocarburanti avanzati;
4. Biocarburanti *Double counting* sottoposti allo specifico cap di cui al paragrafo 2.2;
5. Biocarburanti *Single counting* non sottoposti ai cap di cui al paragrafo 2.2;
6. Biocarburanti *Single counting* sottoposti ai cap di cui al paragrafo 2.2, secondo il seguente ordine:
 - a. Biocarburanti sottoposti a cap food/feed;
 - b. Biocarburanti sottoposti a cap alto rischio ILUC;
7. Biocarburanti Non sostenibili.

Il medesimo quantitativo contabilizzabile di vettori energetici rinnovabili di origine biologica immesso in consumo per uso agricolo e destinato ai trasporti stradali viene altresì considerato ai fini dell'emissione dei CIC di cui al successivo paragrafo 4.2.

Il Decreto prevede inoltre che:

1. i Soggetti Obbligati che immettono in consumo benzina abbiano un obbligo di miscelazione specifico per la stessa – obbligo biobenzina. Tale obbligo è “trasversale” agli obblighi tradizionale e avanzato in quanto l'assolvimento dello stesso mediante CIC da biocarburanti “tradizionali” o “avanzati” contribuisce altresì all'assolvimento di detti obblighi¹. Le traiettorie di tale obbligo sono riportate nella tabella 2;


Tabella 2: percentuali obbligo biobenzina



2. i Soggetti Obbligati che aderiscono ai meccanismi di incentivazione, di cui agli articoli 6 e 7 del D.M. 2 marzo 2018 e al D.M. 15 settembre 2022, hanno diritto ad una riduzione dell'obbligo avanzato che dovranno assolvere autonomamente. Gli oneri derivanti da tali meccanismi saranno parametrati all'immesso in consumo da parte dei singoli operatori e alle percentuali di cui alla seguente tabella.


¹ Le logiche per la verifica dell'assolvimento degli obblighi, attualmente in fase di definizione, saranno oggetto di una versione aggiornata del presente documento.

Tabella 3: percentuali di riduzione biocarburanti avanzati e biometano avanzato



3. I Soggetti che immettono in consumo metano (inteso come gas naturale), potranno assolvere completamente gli obblighi derivanti da detto carburante anche esclusivamente aderendo ai meccanismi di incentivazione del biometano, di cui all'art. 6 del D.M. 2 marzo 2018 e al D.M. 15 settembre 2022. Tali obblighi sono riportati nella seguente tabella.

Tabella 4: percentuali obbligo metano



Per il solo metano immesso in consumo, pertanto, i soggetti aderenti ai meccanismi di incentivazione del biometano, di cui all'art. 6 del D.M. 2 marzo 2018 e al D.M. 15 settembre 2022 dovranno assolvere gli oneri calcolati su percentuali commisurate al loro intero obbligo di immissione in consumo e non sulle percentuali di riduzione degli obblighi avanzati di cui al punto 2.

2.2. Introduzione di tetti di utilizzo per alcune categorie di biocarburanti

Il Decreto introduce altresì tre limiti di utilizzo (di seguito **cap**) ai biocarburanti provenienti da alcune filiere:

1. i biocarburanti *single counting* prodotti da materie prime *food/feed* sono contabilizzabili ai fini dell'assolvimento degli obblighi entro un massimo del **2,3%** del contenuto energetico complessivo

immesso in consumo per trasporti stradali e ferroviari (al riguardo, si veda il calcolo dei fattori DEN e DEN_M di cui all'Allegato 3)

2. i biocarburanti *double counting*, prodotti dalle materie prime di cui all'Allegato 3, parte B del Decreto, sono contabilizzabili ai fini dell'assolvimento degli obblighi entro un massimo del **2,5%** del contenuto energetico complessivo immesso in consumo per trasporti stradali e ferroviari (al riguardo, si veda il calcolo dei fattori DEN e DEN_M di cui all'Allegato 3);
3. i biocarburanti *single counting* prodotti da materie ad alto rischio **ILUC** sono contabilizzabili ai fini dell'assolvimento degli obblighi entro una quota massima del contenuto energetico complessivo immesso in consumo per trasporti stradali e ferroviari (al riguardo, si veda il calcolo dei fattori DEN e DEN_M di cui all'Allegato 3) definita annualmente:
 - 2023 = 0,6%;
 - 2024 = 0,6%;
 - 2025 = 0,5%;
 - 2026 = 0,4%;
 - 2027 = 0,3%;
 - 2028 = 0,2%;
 - 2029 = 0,1%;
 - 2030 = 0,0%.

Il rispetto di tali limiti di utilizzo viene verificato all'atto della verifica dell'assolvimento dell'obbligo e pertanto sulla base dei CIC disponibili sul proprio conto proprietà, come di seguito specificato nel capitolo 5.

3. ADEMPIMENTI A CURA DEI SOGGETTI OBBLIGATI

3.1 Adempimenti preliminari

I Soggetti Obbligati procedono alla registrazione sul Portale del GSE, nell'apposita sezione Area Clienti ([GSE - Area Clienti](#)), accessibile dal sito internet istituzionale del GSE. Agli Utenti così registrati vengono rilasciate le credenziali personali di accesso (User ID e Password), nonché un codice identificativo univoco del Soggetto Obbligato da utilizzare per la registrazione di eventuali ulteriori utenti. Successivamente alla registrazione, è necessario procedere con la sottoscrizione del servizio Biocarburanti al fine di poter accedere all'applicativo informatico BIOCAR. Per maggiori informazioni riguardo la registrazione all'Area Clienti si rimanda all'apposito Manuale Utente pubblicato sul sito web del GSE.

3.2 Presentazione autodichiarazioni "Decreto 16 marzo 2023"

Dal **1° al 28 febbraio** di ogni anno i Soggetti Obbligati precedentemente registrati nell'Area Clienti del GSE inviano le comunicazioni utilizzando l'applicativo informatico BIOCAR.

Qualora un Soggetto Obbligato effettui per la prima volta l'autodichiarazione denominata "Decreto 16 marzo 2023", dovrà dichiarare attraverso l'apposito modulo inviato dal GSE la sua intenzione di aderire o di non aderire alle disposizioni di cui agli articoli 6 e/o 7 del DM 2 marzo 2018 e di cui al D.M. 15 settembre 2022.

Si precisa altresì che la sottoscrizione di tale modulo è propedeutica all'invio dei relativi contratti da parte del GSE e all'abilitazione delle funzionalità dell'applicativo BIOCAR relativa all'autodichiarazione sopra menzionata.

I Soggetti Obbligati comunicano al GSE i quantitativi complessivi, espressi in tonnellate o metri cubi, di carburanti, vettori energetici rinnovabili di origine biologica, RFNBO e RCF immessi in consumo nell'anno precedente. I quantitativi di metano da comunicare includono anche il biometano immesso in consumo nei trasporti.

La citata autodichiarazione è a tutti gli effetti valida come comunicazione ai sensi:

- dell'articolo 4 del Decreto;
- dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo del 21 marzo 2005, n. 66, e ss. mm. e ii.

Gli operatori che immettono in consumo anche GPL, elettricità e idrogeno per i trasporti sono tenuti ad inviare le ulteriori specifiche autodichiarazioni ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo del 21 marzo 2005, n. 66, e ss. mm. e ii. entro le scadenze previste dalla normativa vigente.

Completato l'inserimento dei dati richiesti nell'apposita sezione dell'applicativo BIOCAR sarà possibile scaricare e stampare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, generata automaticamente dal sistema. Il fac-simile cartaceo della suddetta dichiarazione è riportato nell'Allegato 9.

Si precisa che per l'anno di immissione in consumo 2023, i Soggetti Obbligati che hanno aderito al **c.d. regime transitorio** di cui all'art. 9, comma 9 del Decreto dovranno inviare due dichiarazioni:

1. l'autodichiarazione "Decreto 10 ottobre 2014", riferita all'immesso in consumo dal 1° gennaio al 13 aprile 2023;
2. la nuova autodichiarazione "Decreto 16 marzo 2023", riferita all'immesso in consumo dal 14 aprile al 31 dicembre 2023.

I Soggetti Obbligati che non hanno manifestato entro la scadenza del 14 maggio 2023 la volontà di aderire al c.d. regime transitorio, saranno soggetti agli obblighi di cui al Decreto per tutto l'anno di immissione in consumo 2023 e, pertanto, dovranno compilare la sola autodichiarazione "Decreto 16 marzo 2023" di cui al precedente punto 2.

Partendo dalla fase preliminare di accesso all'applicativo, si procede come di seguito indicato:

- a) registrazione nell'Area Clienti e sottoscrizione del servizio BIOCAR;
- b) inserimento dei dati dell'anagrafica dei depositi fiscali e dei destinatari registrati;
- c) compilazione e invio dell'autodichiarazione.

4. CERTIFICATI DI IMMISSIONE IN CONSUMO (CIC)

A valle dell'invio delle autodichiarazioni, il GSE provvede all'analisi dei quantitativi di biocarburanti dichiarati e all'emissione dei relativi certificati di immissione in consumo entro il **30 maggio**.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Decreto, il GSE rilascia i CIC ai Soggetti Obbligati in regola con i versamenti dei corrispettivi dovuti al GSE ai sensi del Decreto oneri e che hanno immesso in consumo vettori energetici rinnovabili di origine biologica, RFNBO e RCF che sono assimilati ai biocarburanti e conseguentemente sono soggetti al versamento dei corrispettivi dovuti al GSE.

4.1 Determinazione degli oneri annuali

Sulla base di quanto definito dal Decreto oneri, il GSE attraverso l'applicativo BIOCAR, quantifica i corrispettivi a copertura degli oneri gestionali, i quali sono posti a carico dei Soggetti Obbligati che immettono in consumo vettori energetici rinnovabili di origine biologica, RFNBO e RCF con riferimento alle autodichiarazioni approvate, valorizzando a ciascun soggetto l'importo spettante al GSE e rendendo quindi disponibile, sempre tramite l'applicativo BIOCAR, copia di cortesia della relativa fattura.

L'entità degli oneri annuali posti a carico di tutti i Soggetti Obbligati è determinata dalla seguente formula:

$$\text{Oneri} = Q_{\text{bio}} * X + Q_{\text{bio}_{\text{maggiorazione}}} * Y$$

dove per:

- Oneri si intende l'importo dei corrispettivi gestionali in un determinato anno a carico di tutti i Soggetti Obbligati;
- X si intende il corrispettivo unitario per gigacaloria del quantitativo totale di vettori energetici rinnovabili di origine biologica, RFNBO e RCF immessi in consumo, pari a 0,055 €/Gcal;
- Y si intende il corrispettivo unitario aggiuntivo per gigacaloria di biocarburante soggetto a maggiorazione immesso in consumo pari a 0,009 €/Gcal;
- Q_{bio} è il contenuto energetico, espresso in gigacalorie, del quantitativo totale di vettori energetici rinnovabili di origine biologica, RFNBO e RCF immessi in consumo, in un determinato anno;
- $Q_{\text{bio}_{\text{maggiorazione}}}$ è il contenuto energetico, espresso in gigacalorie, del quantitativo totale di biocarburanti soggetti a maggiorazione immessi in consumo.

I biocarburanti immessi in consumo per i settori aviazione e navigazione che ricevono le maggiorazioni sono soggetti al versamento del corrispettivo unitario e di quello aggiuntivo.

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto oneri, ai Soggetti Obbligati non in regola con il versamento dei corrispettivi è inibito l'accesso alle successive fasi del sistema. Il GSE si riserva la facoltà di avviare, in tutte le sedi opportune, le azioni necessarie al recupero del credito.

Pagamento corrispettivi

A partire da marzo 2022 per le fatture emesse per i corrispettivi a copertura degli oneri di gestione e costi amministrativi biocarburanti, è previsto il pagamento esclusivamente mediante il nuovo sistema pubblico PagoPA, attraverso le modalità previste dalle banche e dagli altri prestatori di servizi di pagamento (PSP) aderenti all'iniziativa.

Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code o il codice a barre presenti sull'avviso di pagamento allegato alla fattura

4.2 Emissione dei Certificati di Immissione in Consumo

Il numero dei CIC rilasciato è differenziato a seconda della quantità e tipologia di vettori energetici di origine biologica, RFNBO e RCF immessi in consumo ed è calcolato mediante arrotondamento con criterio commerciale.

Ai fini della determinazione del numero di CIC, il Decreto ha aggiornato e integrato le specifiche convenzionali da utilizzare dei carburanti, vettori energetici di origine biologica, RFNBO e RCF, riportate nell'Allegato 2.

Il numero di CIC da emettere si basa sui biocarburanti sostenibili dichiarati come immessi in consumo nell'anno precedente. In particolare, ai fini della gestione di obblighi, incentivi ai produttori di biometano e cap, sono disponibili 25 nuove tipologie di CIC riportate nella tabella 5 che si aggiungono ai CIC, CIC_{AV} CIC_{BMTAV}.

Tabella 5: tipologie di CIC

TIPOLOGIA CIC	CIC (Biocarburante, RFNBO e RCF)	CIC _{BENZ} (Biocarburante miscelato alla benzina)	CIC _{BMT} (Biometano)	CIC _{PURE} (Biocarburante immesso in purezza)	CIC _{BMT,PURE} (Biometano immesso in purezza)
A (food/feed)	CIC _A	CIC _{BENZ,A}	CIC _{BMT,A}	CIC _{PURE,A}	CIC _{BMT,PURE,A}
B (alto rischio ILUC)	CIC _B	CIC _{BENZ,B}	CIC _{BMT,B}	CIC _{PURE,B}	CIC _{BMT,PURE,B}
C (no cap)	CIC _C	CIC _{BENZ,C}	CIC _{BMT,C}	CIC _{PURE,C}	CIC _{BMT,PURE,C}
D (double counting)	CIC _D	CIC _{BENZ,D}	CIC _{BMT,D}	CIC _{PURE,D}	CIC _{BMT,PURE,D}
E (avanzato)	CIC _E	CIC _{BENZ,E}	CIC _{BMT,E}	-	-
F (double counting in marina/aviazione)	CIC _F	CIC _{BENZ,F}	-	-	-

I CIC rilasciati sono accreditati sul conto proprietà di BIOCAR entro il **30 maggio** di ciascun anno successivo a quello di immissione in consumo, sulla base di quanto dichiarato entro il 28 febbraio.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, i certificati sono tutti conteggiati con un valore standard di **10 Gcal**.

I CIC sono distinti in base all'anno di emissione (essendo rinviabili esclusivamente all'anno successivo) e vengono calcolati sul totale dei quantitativi di vettori energetici di origine biologica, RFNBO e RCF (espressi in Gcal) distinti per tipologia applicando il criterio di arrotondamento commerciale.

Alle maggiorazioni per biocarburanti avanzati compreso il biometano avanzato e per biocarburanti *double counting* (prodotti dalle materie prime dell'Allegato 3 parti A e B del Decreto si aggiunge la maggiorazione per i biocarburanti immessi per navigazione e aviazione.

Nello specifico, l'immissione in consumo di vettori energetici rinnovabili di origine biologica diversi da quelli indicati all'articolo 5, comma 8 del Decreto per l'utilizzo nei settori della navigazione e dell'aviazione dà diritto ad una maggiorazione per **un moltiplicatore pari a 1,2** e quindi nel caso di immissione in consumo in tali settori di biocarburanti a conteggio singolo si ha il diritto a ricevere 1 CIC ogni 8,333 gigacalorie e nel caso di immissione in consumo in tali settori di biocarburanti a doppio conteggio o avanzati si ha il diritto a ricevere 1 CIC ogni 4,167 gigacalorie.

Per quanto riguarda i biocarburanti liquidi in purezza, ovvero per i seguenti biocarburanti liquidi o liquefatti di cui all'articolo 3, comma 13 del Decreto:

- a) Biodiesel;
- b) BioGPL;
- c) Biometano liquefatto;
- d) Olio vegetale idrotrattato (HVO)

l'immissione in consumo di 10 gigacalorie dà diritto ad un CIC utilizzabile per l'assolvimento dell'obbligo in purezza. Qualora il biocarburante immesso in purezza sia prodotto a partire da matrici avanzate, il Soggetto Obligato riceve un ulteriore CIC utilizzabile per l'assolvimento dell'obbligo tradizionale.

L'immissione in consumo in purezza di biometano liquefatto presso un impianto di liquefazione collegato direttamente all'impianto di produzione del biometano, dà diritto al Soggetto Obligato di ricevere 1 CIC in caso di immissione in consumo di 10 gigacalorie, a condizione che il biometano liquefatto non sia stato oggetto di ulteriori incentivi in conto esercizio e che il Soggetto Obligato posseda il relativo certificato di sostenibilità.

I Soggetti Obligati sono tenuti ad assicurarsi il possesso e a mantenere per cinque anni l'adeguata documentazione comprovante l'avvenuto utilizzo in purezza del biocarburante liquido, anche qualora questa debba essere fornita da società a valle nella catena di distribuzione e fornitura al consumatore finale.

Si ribadisce altresì che il quantitativo di vettori energetici rinnovabili di origine biologica immesso in consumo per uso agricolo e destinato ai trasporti stradali valevole ai fini dell'emissione dei CIC viene calcolato secondo quanto espresso al paragrafo 2.1.

Rideterminazione degli obblighi a seguito di verifiche

Qualora, a seguito di controlli, si riscontrino irregolarità sui CIC rilasciati, viene effettuata una verifica retroattiva almeno fino alla data dell'irregolarità e viene rielaborato lo stato del portafoglio e dei saldi di ogni fine anno d'obbligo riesaminato.

Nel caso in cui avvenga un ricalcolo, possono configurarsi differenti situazioni:

- una variazione in aumento da riconoscere sui saldi in portafoglio a beneficio del Soggetto Obbligato nella prima finestra temporale utile;
- una variazione in diminuzione da apportare ai saldi del Soggetto Obbligato.

In quest'ultimo caso le verifiche sull'assolvimento dell'obbligo dell'anno oggetto di ricalcolo, possono portare a sanzione qualora si rilevi che sono state superate le soglie di sanzionabilità previste dalle norme.

L'eventuale variazione in diminuzione finale riconosciuta, se non già sanata con sanzione, viene riportata come obbligo ancora da assolvere nella prima finestra temporale utile.

Nessuna conseguenza rimane in capo ai Soggetti Obbligati che abbiano acquistato dal Soggetto Obbligato sottoposto a verifica, CIC non regolarmente riconosciuti.

Qualora ne ricorrano i presupposti, restano valide eventuali azioni penali e amministrative nei confronti del Soggetto Obbligato coinvolto. Sono fatte salve le prescrizioni di legge.

4.3 Previsioni transitorie

Per i soli anni di immissione in consumo 2023 e 2024, concorrono all'adempimento degli obblighi previsti dal comma 1-bis dell'articolo 39 del D.lgs. 199/2021 e ss.mm.ii. e possono essere assimilati alla purezza anche i quantitativi di biocarburanti liquidi di cui all'articolo 3, comma 13 del Decreto miscelati nei depositi fiscali in misura non inferiore al 20% in volume con i carburanti fossili, nel rispetto delle specifiche tecniche di riferimento.

I Soggetti Obbligati che immettono in consumo e che intendono utilizzare tali quantitativi di biocarburanti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo in purezza relativi agli anni 2023 e 2024 ne danno comunicazione specifica all'interno dell'autodichiarazione annuale.

Si precisa che i carburanti convenzionali di origine biologica non possono accedere a tale regime agevolato transitorio.

In aggiunta al CIC rilasciato per l'assolvimento dell'obbligo in purezza, per i soli anni di immissione in consumo 2023 e 2024, l'immissione in consumo in purezza di biocarburanti liquidi per il loro successivo utilizzo in purezza non assimilato, dà diritto per ogni 10 gigacalorie a due ulteriori CIC utilizzabili per l'assolvimento dell'obbligo tradizionale che si aggiungono altresì all'eventuale CIC aggiuntivo rilasciato per l'immissione in consumo in purezza di un biocarburante prodotto da matrici avanzate.

Tipologia di biocarburante	Anno di immissione in consumo	Numero e utilizzo dei CIC percepibili
10 Gcal di biocarburante immesso in purezza	2023,2024	1 CIC utilizzabile per l'obbligo in purezza + 2 CIC utilizzabili per l'obbligo tradizionale
10 Gcal di biocarburante assimilato alla purezza	2023,2024	1 CIC utilizzabile per l'obbligo in purezza
10 Gcal di biocarburante immesso in purezza da materie prime avanzate	2023,2024	1 CIC utilizzabile per l'obbligo in purezza + 3 CIC utilizzabili per l'obbligo tradizionale
10 Gcal di biocarburante assimilato alla purezza da materie prime avanzate	2023,2024	1 CIC utilizzabile per l'obbligo in purezza + 1 CIC utilizzabile per l'obbligo tradizionale
10 Gcal di biocarburante immesso in purezza	dal 2025	1 CIC utilizzabile per l'obbligo purezza
10 Gcal di biocarburante immesso in purezza da materie prime avanzate	dal 2025	1 CIC utilizzabile per l'obbligo in purezza + 1 CIC utilizzabile per l'obbligo tradizionale

4.4 Scambio e gestione dei Certificati di Immissione in Consumo

I CIC sono negoziabili tra i Soggetti Obbligati e anche con i Produttori di biometano in base ad accordi bilaterali fra le parti. Ogni transazione deve essere registrata su BIOCAR o attraverso il mercato dei CIC del GME, al fine di rendere effettivo il passaggio da un conto proprietà a un altro, tramite validazione informatica da parte di entrambi i soggetti interessati. Il sistema non consente la registrazione di vendite allo scoperto.

Si precisa inoltre che, qualora sia in corso una sessione di mercato dei CIC del GME, i CIC non sono altresì scambiabili attraverso transazioni bilaterali sul portale BIOCAR. Tutte le transazioni proposte ma non accettate o rifiutate all'interno di detto portale al momento dell'inizio di una sessione di mercato dei CIC del GME saranno annullate.

Ai fini della corretta contabilizzazione dei CIC le eventuali transazioni dovranno essere registrate all'interno dell'applicativo BIOCAR entro e non oltre il **31 ottobre** di ciascun anno. Tutte le transazioni proposte ma non accettate o rifiutate all'atto della verifica dell'assolvimento dell'obbligo saranno annullate.

Non si terrà conto di eventuali transazioni non ancora registrate su detto applicativo alla scadenza sopra definita.

Nel corso del periodo di scambio il sistema aggiorna il conto proprietà di ciascun Soggetto Obbligato, il cui popolamento viene verificato dal GSE al fine di garantire il corretto assolvimento dell'obbligo.

Ai fini dello scambio dei CIC, gli Operatori hanno la possibilità di creare ed inviare una proposta di vendita nei confronti di un altro Operatore. Ciascun Operatore può altresì visualizzare le proposte fatte da altri Operatori nei propri confronti ed utilizzare, relativamente a ciascuna di esse, le opzioni di accettazione o rifiuto. Tutte le transazioni sono opportunamente storicizzate e tracciate.

Il Produttore di biometano, Soggetto Obbligato o Trader che dispone di un'offerta di vendita ha sempre la possibilità di ritirarla, qualora non sia stata ancora accettata dall'acquirente.

I certificati possono essere scambiati durante tutto l'anno, fatto salvo il periodo in cui lo scambio viene sospeso per le attività relative all'assolvimento dell'obbligo e delle relative verifiche da parte del GSE.

5. VERIFICA DELL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO

5.1 Assolvimento e verifica dell'obbligo

Ogni anno, dal **1° al 30 novembre**, il GSE provvede tramite il sistema informatico BIOCAR all'annullamento dei CIC in possesso dei Soggetti Obbligati ai fini dell'assolvimento dei singoli obblighi. A tal riguardo, il sistema imputa e rinvia i CIC nei limiti della disponibilità in portafoglio e dei limiti di legge, annullando dapprima i CIC relativi all'anno n-1 e in seguito quelli emessi nell'anno n rispetto all'anno di verifica.

In caso di presenza di un debito riferito all'obbligo dell'anno precedente n-1, occorre preliminarmente sanare quest'ultimo. Il sistema, pertanto, imputa dapprima i CIC per estinguere tale debito e, successivamente, quelli per coprire l'obbligo dell'anno in corso. Qualora il Soggetto Obbligato abbia nella propria disponibilità un numero di CIC superiore alla quantità necessaria alla copertura del proprio obbligo, il sistema provvede a rinviare all'anno successivo il numero di CIC eccedenti fino a una quota massima pari al 10%, o diversa percentuale qualora prevista, dell'obbligo relativo allo stesso anno. Tale quota, espressa in CIC, viene calcolata applicando il criterio di arrotondamento commerciale.

Tutti i CIC rinviati all'anno n+1 potranno essere utilizzati esclusivamente ai fini del rispetto dell'obbligo relativo all'anno successivo; pertanto, i CIC già rinviati non possono essere rinviati nuovamente e vengono annullati per scadenza.

L'eventuale quantitativo di CIC eccedente la quota del 10% dell'obbligo dell'anno n decade automaticamente e viene pertanto annullato.

L'obbligo si intende rispettato se, nell'anno oggetto di verifica, i CIC utilizzati per l'assolvimento dell'obbligo di ciascun Soggetto Obbligato uguagliano o superano il valore minimo della quota d'obbligo in capo al Soggetto stesso per ogni sotto-obiettivo. Si ricorda inoltre che ai fini del rispetto degli obblighi i Soggetti Obbligati possono utilizzare i loro CIC entro i limiti dei cap descritti nel capitolo 2.

Tali cap vengono espressi in gigacalorie: l'utilizzo dei CIC soggetti ai cap è limitato al numero massimo di gigacalorie contabilizzabili per singolo *cap*. Ogni certificato viene contabilizzato ai fini di detti cap secondo la tabella di conversione in gigacalorie presente nell'Allegato 7.

Si ricorda inoltre che il quantitativo minimo da soddisfare è rappresentato dal 100% dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti nell'anno n, per ogni singolo sotto-obiettivo. Se a seguito della verifica un Soggetto Obbligato consegue una quota inferiore al 100% del proprio obbligo ma comunque superiore o uguale alla soglia di sanzionabilità, può compensare la quota residua (quota sanabile) esclusivamente nell'anno successivo.

La quota compresa fra la soglia di sanzionabilità e il 100% del proprio obbligo dell'anno n non compensata entro l'anno successivo è soggetta a sanzioni. Analogamente, se il Soggetto Obbligato ha conseguito una quota del proprio obbligo di ciascun anno inferiore alla suddetta soglia si applicano le sanzioni per la parte mancante alla stessa. Il Decreto ha stabilito la soglia di sanzionabilità e la quota massima dei certificati rinviabili così come riportato nella Tabella 6.

Tabella 6 - Soglia di sanzionabilità e quota massima dei certificati rinviabili

Anno di immissione in consumo dei carburanti, dei vettori energetici rinnovabili di origine biologica, dei RFNBO e dei RCF ai fini dell'obbligo	Anno di riferimento del CIC ai fini della rinviabilità (anno successivo a quello di immissione in consumo dei vettori energetici rinnovabili di origine biologica, dei RFNBO e dei RCF)	Soglia di sanzionabilità	Quota massima certificati rinviabili all'anno successivo
Dal 2023 in poi	Dal 2024 in poi	90%	10%

Per il solo obbligo di immissione in consumo di biocarburanti liquidi in purezza, la soglia di sanzionabilità di cui alla presente tabella è prevista al 45% per l'anno di immissione in consumo 2023 e all'70% per l'anno di immissione in consumo 2024 e all'80% per l'anno di immissione in consumo 2025.

Il calcolo della quota d'obbligo direttamente sanzionabile e di quella sanabile all'anno successivo viene effettuato applicando il criterio di arrotondamento commerciale. Tuttavia, solo nel caso in cui entrambe le quote abbiano le prime due cifre decimali pari a 50, si arrotonda per eccesso la quota d'obbligo sanabile e per difetto quella sanzionabile.

Per quanto concerne la verifica dell'obbligo relativo ai biocarburanti in purezza, si specifica che i quantitativi di biocarburanti immessi in purezza ai sensi del Decreto possono essere contabilizzati solo al fine dell'assolvimento dell'obbligo in purezza. Qualora eccedenti rispetto a tale obbligo, i CIC derivanti dall'immissione di biocarburanti in purezza potranno essere utilizzati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo tradizionale.

I CIC in purezza e quelli avanzati possono essere utilizzati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo tradizionale solo a valle dell'assolvimento degli specifici sotto-obiettivi a cui sono dedicati. Qualora a valle dell'assolvimento di tutti gli obblighi risultino eccedenti ulteriori CIC in purezza o avanzati, questi saranno rinviati entro i limiti di legge all'anno successivo preliminarmente secondo la quota di rinviabilità associata allo specifico obbligo loro dedicato e successivamente, sempre entro i limiti di legge, entro la quota di rinviabilità associata all'obbligo tradizionale. I CIC di diversa tipologia riportati all'anno successivo secondo la quota di rinviabilità associata all'obbligo tradizionale perdono il loro attributo specifico (es. purezza o avanzato) e vengono rinviati come tradizionali.

Al fine di assicurare il corretto soddisfacimento degli obblighi, il Soggetto Obligato è tenuto a monitorare con opportuna frequenza nel corso dell'anno la propria posizione attraverso il conto proprietà.

N.B.: si precisa che i criteri per la gestione dell'assolvimento dell'obbligo di immissione in consumo in CIC saranno oggetto di un successivo aggiornamento del presente documento.

5.2 Gestione meccanismo dell'accollo

Il nuovo Decreto, in merito alla gestione dell'obbligo di immissione in consumo, prevede all'art. 7 comma 7 l'introduzione di un meccanismo di accollo dell'obbligo, che permetta ad un Soggetto Obligato di trasferire, in toto o in parte, il proprio obbligo ad un altro Soggetto Obligato, affinché quest'ultimo assuma ai sensi dell'art. 1273 del Codice Civile tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del citato Decreto o parte di essi.

In tale caso, i Soggetti Obbligati dovranno effettuare sul portale BIOCAR del GSE, accedendo al conto proprietà nella sezione dedicata denominata "Gestione Accollo Obblighi", l'allocazione dell'obbligo di immissione in consumo di vettori energetici rinnovabili.

Tale funzionalità sarà disponibile solo per gli operatori che hanno un profilo "Soggetto Obbligato", in quanto per i profili relativi ai Produttori e Trader non sono previsti obblighi.

I Soggetti Obbligati potranno avviare le attività relative agli accolli sul portale BIOCAR solamente in esito alla pubblicazione degli obblighi da parte del GSE e tali attività dovranno essere registrate all'interno del medesimo applicativo entro e non oltre il **30 settembre** di ciascun anno.

Le fasi operative per la gestione dell'accollo sono le seguenti:

- inserimento della proposta di accollo da parte del soggetto Accollatario;
- conferma dell'accettazione della proposta di accollo da parte del soggetto Accollante.

Nell'applicativo BIOCAR il Soggetto Obbligato potrà visualizzare lo stato corrente delle proposte di accollo nonché tutti gli accolli nei quali la società compare come Accollataria o come Accollante.

Entrambe le società facenti parte di un accollo possono richiedere l'annullamento dello stesso non oltre la scadenza definita al 30 settembre.

Il procedimento di accollo si intende valido se rispetta i seguenti requisiti:

- a) l'accollo interessa l'intero anno d'immissione in consumo;
- b) non sarà possibile accollare quantitativi (espressi in CIC) maggiori del proprio obbligo originario;
- c) l'accollo non determina effetto liberatorio in capo ai soggetti accollatari che rimangono obbligati in solido;
- d) sarà consentito ai Soggetti Obbligati di accollare il proprio obbligo espresso in CIC a valle del calcolo degli obblighi in capo ai singoli Soggetti Obbligati entro la finestra temporale preordinata e comunque antecedente alla verifica dell'assolvimento dell'obbligo;
- e) nel caso un Soggetto Obbligato si accolli un obbligo, quest'ultimo non può essere accollato ad altri, pertanto non è previsto il sub-accollo;
- f) è facoltà del GSE richiedere eventuale documentazione inerente all'accordo tra le parti;
- g) non sarà possibile accollare debiti maturati in anni precedenti.

In riferimento alla gestione del meccanismo dell'accollo si specifica che i profili procedurali relativi alla notificazione della sanzione in caso di inadempienza all'obbligo nonché le disposizioni che disciplinano la solidarietà nell'ambito della medesima inadempienza, saranno oggetto di una versione aggiornata del presente documento.

6. RESPONSABILITÀ, VERIFICHE E SANZIONI

6.1 Responsabilità per le dichiarazioni rese dagli operatori

Tutte le autodichiarazioni presentate sul portale Biocar del GSE sono effettuate ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri o non più rispondenti a verità.

Il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione o l'utilizzo di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità è sanzionato, come previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia.

Al riguardo, nel corso dell'inserimento dei dati nell'applicativo è richiesto agli operatori di dichiarare di aver verificato i dati e i documenti inseriti, confermandone la correttezza e la veridicità, nella consapevolezza della loro rilevanza e delle sanzioni previste nei casi sopra richiamati e previsti dalla normativa vigente.

6.2 Verifiche del Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti

Il Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti svolge le attività di controllo (ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Decreto e dall'articolo 7 - quater, comma 6 del D.Lgs. n. 66/2005 e ss. mm. e ii., così come modificato dal D.Lgs. n.51 del 21 marzo 2017), finalizzate al riscontro dell'effettiva immissione in consumo e del rispetto dei requisiti di sostenibilità dei vettori energetici rinnovabili di origine biologica, degli RFNBO e degli RCF, effettuate sia attraverso controlli documentali sia ispezioni in loco.

La conclusione del procedimento viene comunicata all'operatore oggetto di verifica, con esplicitazione degli eventuali rilievi emersi dalla stessa.

In caso di violazione dei citati requisiti di sostenibilità, accertata dal Comitato, che abbia impatto sugli incentivi erogati al Soggetto Obbligato/Produttore, o a seguito della rilevazione di una non conformità dei dati documentali (forniti anche dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dalla Guardia di Finanza, ecc.) rispetto alle dichiarazioni rese dal Soggetto Obbligato/Produttore rispetto ai documenti dallo stesso inviati, lo stesso Comitato ne dà comunicazione al GSE per la rideterminazione della posizione del Soggetto Obbligato/Produttore.

6.3 Sanzioni

Ai sensi dell'art.7, comma 1 del Decreto, ogni anno il GSE, sulla base delle autocertificazioni di cui all'art. 4, comma 1 e dei CIC nella disponibilità di ciascun Soggetto Obbligato, dal 1° al 30 novembre effettua la verifica del rispetto dell'obbligo, annullando i relativi certificati che concorrono alla copertura dell'obbligo stesso. L'esito della verifica è comunicato agli interessati tramite il conto proprietà e trasmesso al MASE e al Comitato Biocarburanti con apposita relazione.

In caso di inadempienza agli obblighi di cui al Decreto si applicano le sanzioni di cui al D.M. 20 gennaio 2015, di attuazione dell'articolo 30-sexies, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Al fine dell'irrogazione delle suddette sanzioni amministrative, il Comitato dopo aver accertato la violazione darà mandato al MASE di trasmettere il verbale di contestazione al Soggetto Obligato inadempiente. Al riguardo, il MASE procederà a notificare al Soggetto Obligato inadempiente gli estremi della violazione secondo le disposizioni previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Si specifica che ai sensi dell'art. 1, comma 3 del DM 20 gennaio 2015, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 750,00 euro per ogni certificato di immissione in consumo mancante nell'anno di riferimento, non estingue l'obbligo di immissione vettori rinnovabili per i trasporti che l'ha generata e l'obbligo inevaso è riportato in capo allo stesso Soggetto Obligato per l'anno successivo in aggiunta a quello derivante dall'obbligo relativo allo stesso anno.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - SCADENZE

ALLEGATO 2 - SPECIFICHE CONVENZIONALI DI CARBURANTI, VETTORI ENERGETICI RINNOVABILI DI ORIGINE BIOLOGICA, RFNBO E RCF

ALLEGATO 3 - DENOMINATORI

Allegato 3a: calcolo del fattore DEN in caso di adesione al meccanismo di incentivazione del biometano

Allegato 3b: calcolo del fattore DEN in caso di non adesione al meccanismo di incentivazione del biometano

Allegato 3c: calcolo del fattore DENB applicabile agli operatori che immettono in consumo benzina

Allegato 3d: calcolo del fattore DENM in caso di adesione al meccanismo di incentivazione del biometano

Allegato 3e: calcolo del fattore DENM in caso di non adesione al meccanismo di incentivazione del biometano

ALLEGATO 4 - OBBLIGHI IN GCAL

Allegato 4a: Obbligo tradizionale in GCAL

Allegato 4b: Obbligo biobenzina in Gcal

Allegato 4c: Obbligo purezza in Gcal

Allegato 4d: Obbligo avanzato in Gcal

ALLEGATO 5 - OBBLIGHI IN CIC

Allegato 5a: Obbligo tradizionale in CIC

Allegato 5b: Obbligo biobenzina in CIC

Allegato 5c: Obbligo purezza in CIC

Allegato 5d: Obbligo avanzato in CIC in caso di adesione al meccanismo di incentivazione del biometano

Allegato 5e: Obbligo avanzato in CIC in caso di non adesione al meccanismo di incentivazione del biometano

ALLEGATO 6 - VERIFICA DEI CAP (GCAL)

Allegato 6a: calcolo del cap per biocarburanti da materie food/feed

Allegato 6b: calcolo del cap per biocarburanti da materie double counting

Allegato 6c: calcolo del cap per biocarburanti da materie ad alto rischio ILUC

ALLEGATO 7 - TIPOLOGIE DI CIC

ALLEGATO 8 - ELENCO DOCUMENTI

Allegato 8a: Modello autodichiarazione sul regime transitorio (ex DM 10 ottobre 2014)

Allegato 8b: Modello autodichiarazione sul regime normale (ex DM 16 marzo 2023)